



Contratto del servizio di medico competente ai sensi del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.

Medico competente di cui all'art. 39 del Decreto legislativo 81/2008

CIG: Z43339CE24

Determina a contrarre prot. n. 3339/VI.10 del 02/09/2021

Determina di aggiudicazione prot. n. 5208 del 25/10/2021

TRA

L'I.I.S.S. *De Rogatis-Fioritto* con sede in Via Marconi, Strada Statale 89, - San Nicandro Garganico, C.F. 84006090710, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Francesco Giuseppe Donataccio (CF.DNTFNC65R25D643D) – composta della sede di San Nicandro Garganico e di Cagnano Varano - di seguito definito SCUOLA,

E

il Dr. Matteo Ciavarella, Medico Chirurgo Specialista Medico Competente Medicina del Lavoro, nato a San Marco in Lamis (FG) il 26/04/1947 ed ivi residente in Via Valentini, 47, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 1914 in data 21/11/1977, Codice Fiscale: CVRMTT47D26H985M, di seguito definito MEDICO COMPETENTE e/o PROFESSIONISTA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il Professionista si impegna a prestare il servizio di Medico specialista in medicina del lavoro (Medico competente) presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* di San Nicandro Garganico con sezione in Cagnano Varano.
2. In generale si identificano di seguito i soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria:
 - n. 1 Dirigente scolastico
 - n. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - n. 5 assistenti amministrativi
 - n. 14 collaboratori scolastici
 - n. 6 assistenti tecniciulteriore personale che ne abbisogna

ART. 2 – Compiti del medico competente

1. Il Professionista, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all'interno della scuola dovrà svolgere i compiti previsti nel Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. e qualsiasi attività che tale normativa pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento all'art. 18 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico, e quindi dovrà:
 - a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
 - b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *De Rogatis-Fioritto* di San Nicandro Garganico;



- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale anche in relazione all'emergenza da Covid-19;
- l) effettuare gli accertamenti sanitari presso un locale sito all'interno della sede di questo Istituto scolastico nella sede di San Nicandro Garganico e/o Cagnano Varano a seconda della sede di servizio del dipendente;
- m) partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- n) garantire la formazione relativa al rischio dovuto all'emergenza da Covid-19.

ART. 3 – Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., si individuano le tipologie di visita medica comprese nella sorveglianza sanitaria, di seguito riportate:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell'esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell'attuale periodo pandemico, in cui è necessario stabilire delle priorità;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
2. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
3. In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche "a distanza".

ART. 4 – Modalità di svolgimento delle visite mediche

1. In merito ai compiti del medico competente di cui all'art. 2 del presente contratto, a quanto previsto dall'art. 41 Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse (richiamate dall'art. 3 del presente contratto), si stabilisce che esse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel



rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>) e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9. In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente, previo accordo con la Scuola, potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., da lui diretti e coordinati.

2. Le visite mediche si svolgeranno in un ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina). In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori.
3. Sarà, inoltre, cura del Medico competente coordinarsi con la Scuola per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario.
4. Il Medico Competente svolgerà la sua attività nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 3 del presente contratto, il Medico Competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
5. Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.
6. L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal Medico Competente in qualità di libero professionista e non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti.

ART. 5 – Durata dell'appalto

1. L'incarico avrà durata anni 3 (tre) a decorrere dalla firma del contratto per la funzione di Medico Competente, che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 legge n. 62/2005) e termina alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. In ogni caso prorogabile con specifico provvedimento e tenendo presente la vigente normativa.

ART. 6 - Compenso

1. Per tutte le prestazioni di cui al presente contratto e degli eventuali ulteriori obblighi rinvenienti da future modifiche e/o integrazioni della vigente normativa, il compenso spettante al Professionista è di complessivi € 5.700,00 (euro cinquemilasettecento/00) al netto della ritenuta d'acconto per i 36 mesi di durata dell'appalto di servizi del presente contratto.
2. L'onorario di cui al precedente comma 1 comprende tutto quanto è dovuto al Professionista per l'assolvimento dell'incarico, incluse tutte le spese necessarie (viaggi, vitto e alloggio) al suo svolgimento. Nell'onorario sono inclusi anche i costi per i sopralluoghi ordinari programmati e quelli eventualmente richiesti dalla scuola.
3. Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spesa e di qualsiasi altra indennità, anche di fine rapporto.

ART. 7 – Pagamenti

1. Il pagamento dei compensi di cui al precedente art. 6 avverrà in sei rate al termine di ogni 6 mesi di vigenza del presente contratto, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.

ART. 8 – Recesso

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto quando il medico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.

ART. 9 – Copertura assicurativa

1. Il Professionista, in occasione degli accessi presso le sedi della Scuola per l'erogazione della prestazione, provvederà personalmente alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza". Pertanto, si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente



atto e sul quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. L'esecutore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 11 – Trattamento dei dati

1. I dati verranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/670 ed al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Si allega specifica informativa (documento FGIS007003-GDPR-014) che si dichiara di aver letto e compreso con la sottoscrizione del presente incarico.

ART. 12 - Registrazione

1. Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

ART. 13 – Controversie

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Foggia.

ART. 14 – Accettazione

1. Il presente contratto, che si compone di n. 04 (quattro) pagine e n. 1 allegato contenente la specifica informativa sul trattamento dei dati personali - documento FGIS007003-GDPR-014, viene redatto in formato digitale e sottoscritto con firma digitale dai contraenti. Ai sensi e per gli effetti di legge, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

Dott. Matteo CIAVARELLA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

